

Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 1 - FINALITA'

1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla "formazione del giovane cittadino" ed al fine di favorire un' idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito nel Comune il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCR).
2. Nell'ambito degli istituti di partecipazione e decentramento sono da considerare il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il Sindaco dei Ragazzi.
3. Tali organi sono disciplinati dal regolamento per le elezioni, per lo svolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il consiglio Comunale ed il Sindaco, T.U. 267/2000.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da un numero di Consiglieri pari ai componenti del Consiglio Comunale in carica. Attualmente il supremo organo consiliare di Treviolo è composto da n° 16 consiglieri Comunali più il Sindaco.
2. I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, istituto comprensivo. I consiglieri rimangono in carica per tutta la durata del mandato anche al termine della frequenza della scuola.
3. Un apposito atto successivo, da approvare entro 180 giorni dall'approvazione del regolamento, disciplina eventuali modifiche alle modalità di svolgimento delle elezioni.

ART. 3 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività del Comune di Treviolo. Determina l'indirizzo e la programmazione delle materie e dei lavori di sua competenza e vigila al fine di verificare la corretta esecuzione delle decisioni.
2. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella d'insediamento individua le materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi le seguenti materie:

- ⌘ Politica ambientale
- ⌘ Sport
- ⌘ Tempo Libero, giochi
- ⌘ Cultura e spettacolo
- ⌘ Pubblica istruzione

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI E PERSONALE

1. Alle spese per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi provvede l'Amministrazione Comunale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvale, per la sua attività, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, degli Uffici e dei Servizi Comunali.

ART. 5 - SEDE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di norma, presso la sede Consiliare del Comune, quando ricorrono particolari esigenze il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi stabilisce un diverso luogo per la riunione messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale, generalmente la biblioteca.

ART. 6 - ELEZIONE

1. La data delle elezioni, su istruttoria del responsabile dell'ufficio di Segreteria Comunale viene fissata dal Sindaco, in base al calendario scolastico, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, entro 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
2. L'elezione dei membri del Consiglio avviene durante l'orario scolastico; le competenti autorità scolastiche e l'Amministrazione Comunale adottano tutti gli strumenti atti ad informare i ragazzi sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.
3. Ogni studente esprime una sola preferenza, su apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, in base ad almeno 4 candidature che devono emergere all'interno della propria classe quindici giorni prima del giorno in cui si svolgono le votazioni; tali candidature sono raccolte dall'insegnante coordinatore della classe stessa. I genitori devono essere preventivamente informati dell'avvio delle procedure delle elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
4. Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno stabilito e si protraggono al massimo per la durata di due ore. L'insegnante di coordinamento o suo delegato vigila sulla regolarità delle operazioni stesse.
5. Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni di scrutinio sono espletate da una commissione

elettorale presieduta da un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco e composta da altri due membri, scelti dal Presidente della Commissione elettorale tra i ragazzi non candidati.

6. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto con scrutinio segreto tra i consiglieri eletti, entro 10 giorni dalla chiusura delle elezioni dal Consiglio con la presenza di due terzi dei Consiglieri ed una maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti si procede al ballottaggio fra i primi due che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

7. In caso di dimissioni di un Consigliere, viene eletto il primo dei non eletti nella classe di riferimento, per le classi terze, verrà eletto il primo dei non eletti delle classi immediatamente inferiori, in mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione.

ART. 7 - INSEDIAMENTO

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è insediato pubblicamente dal Sindaco del Comune.

2. Durante la prima convocazione il Consiglio Comunale dei ragazzi elegge al proprio interno il Sindaco e un vice Sindaco sulla base delle candidature spontanee a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora al primo scrutinio nessuno raggiunga la maggioranza assoluta andranno al ballottaggio i due più votati nel corso della stessa seduta.

ART. 8 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

2. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta, fatto salvo convocazioni d'urgenza.

3. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate a turno da un consigliere comunale dei ragazzi e sottoposte al Sindaco del Consiglio Comunale stesso per le conseguenti decisioni.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può chiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione ed eventuale deliberazione, il Sindaco verifica sia la competenza dell'organo deliberante che l'opportunità del provvedimento da adottare.

5. L'Istituto Comprensivo, disciplina, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori".

ART. 9 - DIRITTO D'INIZIATIVA

L'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei Ragazzi è predisposto dal suo Sindaco di concerto con il Vice sindaco.

Ogni membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi può proporre mozioni o interrogazioni sugli argomenti di competenza.

ART. 10 - SEDUTE

1. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri e sono presieduti dal Sindaco del CcR.

2. Nessuna delibera si intende approvata se non si ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti con eccezione delle delibere che richiedono uno specifico quorum.

3. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

4. Degli argomenti trattati viene predisposto apposito verbale sottoscritto dal Sindaco del Consiglio Comunale e dal verbalizzante.

5. Tutti i verbali vengono raccolti in apposito contenitore e depositati agli atti del Comune.

ART. 11 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta rimessa con lettera raccomandata.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dal momento della loro presentazione.

3. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione dal consigliere dimissionario entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 12 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Nel caso in cui per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, il consigliere non partecipa alle sedute consiliari, verrà dichiarato decaduto con decisione del Sindaco, previa contestazione.

INDICE

Pag. 1

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

ART. 3 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Pag. 2

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI E PERSONALE

ART. 5 – SEDE

ART. 6 – ELEZIONE

Pag. 3

ART. 7 – INSEDIAMENTO

ART. 8 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Pag. 4

ART. 9 - DIRITTO D'INIZIATIVA

ART. 10 – SEDUTE

ART. 11 – DIMISSIONI

ART. 12 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA